



COPIA

CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 18 del 31/05/2022

Seduta n° 8

OGGETTO: ART. 23 DILAZIONI DI PAGAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80/2022 – MODIFICA.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 15,15, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data 25/05/2022, prot. N. 22768, trasmesso a mezzo PEC, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico in conformità alle disposizioni dell'emergenza sanitaria in corso.

Presiede la seduta la Sig.ra Titta Giovanna.

E' presente il **Sindaco ROTICE GIOVANNI**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 23 ed assenti n.2, come segue:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
DELLE ROSE SARA GIOVANNA LAURA	☐	☒	MARASCO DAVIDE	☒	☐
CAMPANELLA CIRO	☒	☐	PAGLIONE MICHELE	☒	☐
CARBONE ADRIANO VINCENZO	☒	☐	PRENCIPE GAETANO	☒	☐
CIUFFREDA ANGELICA	☒	☐	RIGANTI FRANCESCO	☒	☐
CIUFFREDA MASSIMO	☒	☐	RINALDI LIBERA LILIANA	☒	☐
DI BARI MARCO	☒	☐	SCHIAVONE FRANCESCO	☒	☐
DI STASO VINCENZO	☒	☐	SVENTURATO GIOVANNI	☒	☐
FABRIZIO MARIA TERESA	☒	☐	TITTA GIOVANNA	☒	☐
FACCIORUSSO ANTONIA, VERA, CHIARA	☒	☐	TOTARO GIANLUCA	☒	☐
FATONE RAFFAELE	☒	☐	TRIGIANI LUCIA	☒	☐
FRESCA GIULIA	☐	☒	VALENTE MARIA TERESA	☒	☐
IACOVIELLO MICHELE	☒	☐	VALENTINO MARIARITA	☒	☐

Partecipa il Segretario Generale: GIULIANA MARIA GALANTINO

Sono presenti gli Assessori: Basta Giuseppe – Lauriola Antonia – Palumbo Libero – Pennella Grazia – Salvemini Angelo – Trotta Anna – Vitulano Antonio

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

☒	Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000);
☐	Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnico.
☒	Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Settore Economico Finanziario con proposta per il Consiglio Comunale n. 7 del 15.03.2022 ha predisposto la modifica dell'art. 23 "Dilazioni di pagamento" del Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.80/2002, allegato A) parte integrante e sostanziale della presente proposta ;
- sulla proposta come sopra descritta il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 8 del 24.03.2022 ha espresso parere favorevole;
- la proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Comunale competente in materia ;
- la proposta è stata iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del giorno 21 aprile 2022;
- in data 11 aprile 2022, rif. prot. n. 16098 è stata presentata richiesta di emendamento alla sopracitata proposta n. 7/2022 e precisamente la sostituzione dei commi 5 e 6 dell'art. 23, con i seguenti:

"5. Le eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 10% delle somme complessivamente dovute. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.

La sopra richiesta di emendamento è stata ritenuta accoglibile e pertanto è stato rilasciato parere favorevole da parte del dirigente del Settore Economico-Finanziario;

"6. Nel caso di contribuenti che non si avvalgono o che sono impossibilitati a prestare idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa la percentuale prevista al precedente comma 5 per la concessione della rateizzazione sarà pari al 20% delle somme complessivamente dovute",

La sopra richiesta di emendamento non è stata ritenuta accoglibile in quanto contraria alla previsione regolamentare che prevede espressamente la prestazione di garanzia fideiussoria e pertanto è stato rilasciato parere non favorevole da parte del dirigente del Settore Economico- Finanziario;

- in data 15 aprile 2022 è stata presentata richiesta di emendamento con richiesta di sostituzione dei commi 5 e 6 dell'art. 23 con i seguenti:

"5. Le eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 10% delle somme complessivamente dovute. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione",

"6. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad euro 50.000 le dilazioni o rateizzazioni sono concesse previa prestazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa, entro il termine di pagamento della 1^ rata, a copertura dell'intero importo richiesto, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore della pubblica amministrazione. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito",

- nella seduta del 21.04.2022 ad inizio trattazione del presente accapo, è stato proposto al Consiglio Comunale il rinvio del presente punto in discussione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/04/2022 è stata rinviata la discussione dell'accapo" ART.23 DILAZIONI DI PAGAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80/2002. MODIFICA ";

Tenuto conto che si sono, quindi, tenuti numerosi incontri e approfondimenti in merito;

Ritenuto di modificare l'art. 23 "Dilazioni di pagamento" del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, di cui alla proposta n. 7 del 15.03.2022, allegato A), con il testo di cui all'allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «1. Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»;

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali modificato con deliberazione del Consiglio n. 80 del 16.09.2002;

Considerato che le recenti normative in materia fiscale, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157 e la legge n. 160/2019, hanno introdotto rilevanti novità riguardanti, tra l'altro, la regolamentazione e riscossione delle entrate comunali;

Visto il comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal D. L. n. 34/2019 (Decreto crescita), relativo alle regole per l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie dei tributi locali;

Considerato che l'abrogazione del comma 2 dell'art. 52, intervenuta con l'approvazione dell'art. 15-bis dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii., il quale indicava la regola di efficacia dei regolamenti in materia di entrate, non produce effetti di rilievo, posto che la disciplina completa risulta indicata dalle seguenti disposizioni:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dispone: «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Considerato, altresì:

- che i requisiti per la validità della delibera di approvazione di regolamenti, aliquote e tariffe in materia di entrate prevedono non solo che l'atto venga adottato nel rispetto di una certa temporale ma che venga completato il percorso procedurale di pubblicazione previsto dalla legge. Infatti, in tal caso, non valgono le regole generali sull'entrata in vigore delle deliberazioni, fissata, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del TUEL, dopo il decimo giorno successivo alla pubblicazione, bensì vigono le regole speciali fissate dal suddetto comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal D. L. n. 34/2019:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)” - che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Preso atto che:

- il Decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 ha previsto il “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;
- la Legge 25 febbraio 2022, n. 15” Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Considerato che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2022;

Segue la fase della discussione. Intervengono i consiglieri Sventurato, Carbone, Ciuffreda A., Fabrizio. Per dichiarazione di voto sono favorevoli Fatone, Ciuffreda M., Di Staso, Marasco;

Acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato in data 25.05.2022 dalla Commissione Consiliare Comunale competente in materia;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate, l'art. 23" Dilazioni di pagamento" del Regolamento Generale delle Entrate Comunali secondo il testo di cui alla proposta per il C.C. n. 7 del 15.03.2022 allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B), in atti;
3. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica all'art. 23" Dilazioni di pagamento" del citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2022;
4. di precisare che a decorrere dal 01/01/2022 è abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con essa;
5. di disporre la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, in ossequio alle disposizioni citate in premessa, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini prescritti;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da separata votazione favorevole unanime.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 16/09/2002	Proposta per il Consiglio Comunale n. 7 del 15/03/2022
VERSIONE ATTUALE	VERSIONE MODIFICATA
Art. 23 (Dilazioni di pagamento) 1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.98 n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: a) durata massima: ventiquattro mesi; b) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; c) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata; d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni. 2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati. 3. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. 4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui	ART. 23 (Dilazioni di pagamento) 1. Il contribuente che dichiara di trovarsi in uno stato di temporanea difficoltà a causa di una situazione economico-finanziaria che non gli consente di pagare in unica soluzione gli atti che l'Ente o il concessionario gli ha notificato, può chiedere la ripartizione del debito. Il responsabile/dirigente o qualora presente il concessionario affidatario della relativa entrata può concedere la rateizzazione degli importi dovuti all'Ente derivanti da: a) avvisi di accertamento tributario ed avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019; b) atti finalizzati alla riscossione di entrate non tributarie, verbali di accertamento per violazioni al codice della strada; c) ingiunzioni di pagamento o comunque atti di recupero coattivo di entrate tributarie e non tributarie, per i quali non siano già iniziate le procedure esecutive. 2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibili rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale. 3. Al fine di accedere al beneficio della dilazione, il contribuente/utente, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto, deve presentare istanza di rateizzazione all'ufficio comunale che gestisce la relativa entrata o qualora presente al concessionario che ne cura il servizio. All'istanza, oltre alla copia dell'atto del quale si chiede si chiede la dilazione di pagamento, deve essere allegato: • per le persone fisiche, ditte individuali e persone giuridiche, per importi del debito fino ad €30.000,00, semplice dichiarazione dello stato di temporanea difficoltà; • per le persone fisiche, per importi del debito superiori ad €30.000,00, certificazione isee del nucleo familiare in corso di validità ed ogni altra documentazione dalla quale sia possibile evincere lo stato di difficoltà (ad es. prestiti personali, altre dilazioni in corso con

l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad euro 10.329,14, le dilazioni o rateizzazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Agenzia delle Entrate-Riscossione, ecc....);

- per le persone giuridiche, per importi del debito superiori ad €30.000,00, ultimo bilancio, esposizione bancaria, mutui, prestiti, ecc.... ed ogni altra documentazione dalla quale sia possibile evincere lo stato di difficoltà.

4. In caso di valutazione positiva dell'istanza, si procederà alla concessione della dilazione degli importi complessivamente dovuti secondo il seguente schema:

- per importi da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
- per importi da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque ad un massimo di dodici rate mensili;
- per importi da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ad un massimo ventiquattro rate mensili;
- per importi da € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque ad un massimo trentasei rate mensili;
- per importi superiori a € 20.000,00 da trentasette ad un massimo di settantadue rate mensili.

5. Le eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.

6. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad euro 20.000 le dilazioni o rateizzazioni sono concesse previa prestazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa, entro il termine di pagamento della 1^a rata, a copertura dell'intero importo richiesto, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore della pubblica amministrazione. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

7. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la

	richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato. 8. La dilazione degli importi prevede il pagamento in rate mensili in scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile. 9. Il piano di dilazione si perfeziona a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte dell'Ente. Il contribuente dovrà esibire all'ufficio comunale nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento. 10. In caso affidamento in concessione delle entrate dell'Ente, le richieste di dilazione su atti emessi dal concessionario debbono essere presentate dai contribuenti/utenti al concessionario stesso, che procederà alla valutazione ed alla concessione delle dilazioni nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Al concessionario spetta, inoltre, monitorare l'andamento degli incassi sulle dilazioni concesse, il sollecito di rate non versate, la revoca di dilazioni non pagate. 11. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato. 12. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 13. In caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate mensili, a condizione che non siano intervenute cause di decadenza ai sensi del
--	--

	presente regolamento. 14.Sugli importi oggetto di dilazione la misura annua degli interessi, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata al saggio legale maggiorato di tre punti percentuali, con decorrenza dall'inizio del piano di rateizzazione e fino alla scadenza dell'ultima rata.
--	---

ART. 23

Dilazioni di pagamento

1. Il contribuente che dichiara di trovarsi in uno stato di temporanea difficoltà a causa di una situazione economico-finanziaria che non gli consente di pagare in unica soluzione gli atti che l'Ente o il concessionario gli ha notificato, può chiedere la ripartizione del debito. Il responsabile/dirigente o qualora presente il concessionario affidatario della relativa entrata può concedere la rateizzazione degli importi dovuti all'Ente derivanti da:

- a) avvisi di accertamento tributario ed avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019;
- b) atti finalizzati alla riscossione di entrate non tributarie, verbali di accertamento per violazioni al codice della strada;
- c) ingiunzioni di pagamento o comunque atti di recupero coattivo di entrate tributarie e non tributarie, per i quali non siano già iniziate le procedure esecutive.

2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibili rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.

3. Al fine di accedere al beneficio della dilazione, il contribuente/utente, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto, deve presentare istanza di rateizzazione all'ufficio comunale che gestisce la relativa entrata o qualora presente al concessionario che ne cura il servizio. All'istanza, oltre alla copia dell'atto del quale si chiede la dilazione di pagamento, deve essere allegato:

- per le persone fisiche, ditte individuali e persone giuridiche, per importi del debito fino ad €30.000,00, semplice dichiarazione dello stato di temporanea difficoltà;
- per le persone fisiche, per importi del debito superiori ad €30.000,00, certificazione isee del nucleo familiare in corso di validità ed ogni altra documentazione dalla quale sia possibile evincere lo stato di difficoltà (ad es. prestiti personali, altre dilazioni in corso con Agenzia delle Entrate-Riscossione, ecc....);
- per le persone giuridiche, per importi del debito superiori ad €30.000,00, ultimo bilancio, esposizione bancaria, mutui, prestiti, ecc.... ed ogni altra documentazione dalla quale sia possibile evincere lo stato di difficoltà.

4. In caso di valutazione positiva dell'istanza, si procederà alla concessione della dilazione degli importi complessivamente dovuti secondo il seguente schema:

- per importi fino a 100/00 euro, nessuna rateizzazione;
- per importi da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- per importi superiori a 500,00 euro, rata minima di 100,00 euro per un numero massimo di 60 rate.

5. Le eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 15% delle somme complessivamente dovute. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.

6. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

7. La dilazione degli importi prevede il pagamento in rate mensili in scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.

8. Il piano di dilazione si perfeziona a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata; il contribuente dovrà esibire all'ufficio comunale nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.

9. In caso affidamento in concessione delle entrate dell'Ente, le richieste di dilazione su atti emessi dal concessionario debbono essere presentate dai contribuenti/utenti al concessionario stesso, che procederà alla valutazione ed alla concessione delle dilazioni nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Al concessionario spetta, inoltre, monitorare l'andamento degli incassi sulle dilazioni concesse, il sollecito di rate non versate, la revoca di dilazioni non pagate.

10. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

11. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

12. In caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate mensili, a condizione che non siano intervenute cause di decadenza ai sensi del presente regolamento.

13. Sugli importi oggetto di dilazione la misura annua degli interessi, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata al saggio legale maggiorato di tre punti percentuali, con decorrenza dall'inizio del piano di rateizzazione e fino alla scadenza dell'ultima rata.

CITTA' DI MANFREDONIA

PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 26 DEL 25/05/2022

L'anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di maggio alle ore 08:30 si é riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Dott. Vincenzo Vendola | - Presidente |
| - Rag. Giovanni Fraccascia | - Componente |
| - Rag. Giuseppe Pesino | - Componente |

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/05/2022 avente ad oggetto: *“ART. 23 DILAZIONI DI PAGAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80/2002- MODIFICA.”*

L'Organo di revisione

RICEVUTO

a mezzo pec in data odierna la proposta di deliberazione di cui in intestazione,

PREMESSO

- che con Verbale n. 08 del 24/03/2022 codesto collegio aveva già espresso parere favorevole alla modifica del Regolamento Generale delle Entrate relativamente alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 15/03/2022;
- che con Verbale n. 12 del 13/04/2022 codesto collegio aveva espresso parere solo in parte relativamente ad una richiesta di emendamento ai commi 5 e 6 dell'art. 23 del regolamento in oggetto;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/04/2022 è stata rinviata la discussione dell'accapo *“ART.23 DILAZIONI DI PAGAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80/2002. MODIFICA”*;

ESAMINATA

la proposta di deliberazione di cui all'O.d.G. predisposta dal Settore Economico- Finanziario e la documentazione ad essa allegata;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;
- la Legge n. 160/2019;
- il D.L. n. 201/2011;
- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita);
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 16.09.2002;

RILEVATO

che la modifica dell'art. 23 "Dilazioni di pagamento" del Regolamento Generale delle Entrate Comunali risulta conforme alla normativa in oggetto e che quanto ivi previsto rientra nell'autonomia regolamentare dell'Ente;

ACQUISITI

il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile rilasciati dal Dirigente del settore Economico-Finanziario;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'O.d.G..

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 10:00 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola

(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia

(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 26**

Ufficio Proponente: **4.1 CONTABILITÀ GENERALE**

Oggetto: **ART. 23 DILAZIONI DI PAGAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80/2002- MODIFICA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (4.1 CONTABILITÀ GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/05/2022

Il Responsabile di Settore
f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Maricarmen Distante

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Galantino Giuliana Maria

IL PRESIDENTE
F.to: Titta Giovanna

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. È stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data **13/06/2022** ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. E' stata trasmessa in data 13/06/2022 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente della Ragioneria

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Galantino Giuliana Maria



È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Galantino Giuliana Maria



è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 – comma 3, del D.Lvo. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Galantino Giuliana Maria

E' copia conforme all'originale.

Data 13/06/2022

Il Segretario Generale
F.to Galantino Giuliana Maria